

Delibera n. 60/2018

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 19/2018 nei confronti di Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, per violazioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L’Autorità, nella sua riunione del 13 giugno 2018

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante *“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTA** la delibera n. 19/2018, del 22 febbraio 2018, notificata con nota prot. ART n. 1382/2018, del 23 febbraio 2018, con la quale si avviava, a seguito di reclamo presentato all’Autorità, in data 9 ottobre 2017 (prot. ART n. 7159/2017), un procedimento per l’eventuale adozione, nei confronti di Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli obblighi di cui all’articolo 27 (*“Reclami”*), paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- CONSIDERATO** che per la violazione del summenzionato articolo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 70 del 2014;
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n.

19/2018, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta, per un ammontare di euro 333,33 (trecentotrentatrè/33), della sanzione prevista dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 70 del 2014;

RILEVATO che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 19/2018;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 19/2018, del 22 febbraio 2018, nei confronti di Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., con riferimento alla violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 333,33 (trecentotrentatrè/33).

Torino, 13 giugno 2018

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Il Presidente
Andrea Camanzi